## Noleggio fotocopiatori e inadempimento del fornitore: come procedere?

**Data:** 12/11/2021

Area Tematica: Forniture

Argomenti: Acquisti/forniture/contratti: noleggio fotocopiatori e altri

<u>beni</u>

**Keywords:** 

#pbb #apparecchiatura #fotocopiatrice #noleggio #convenzione #fornitore #installazione #inadempimento #riaffidare #ticket #affidamento

## **Domanda**

Inadempimento convenzione Consip per fornitura apparecchiature multifunzione, fotocopiatrici

Il nostro istituto ha aderito ad una convenzione Consip per il noleggio di 5 fotocopiatrici in data 27/08/2021. Ad oggi 03/11/2021 il fornitore non ha ancora consegnato ed installato le apparecchiature pur avendo sollecitato attraverso assistenza telefonica la società in questione senza alcuna risposta.

E' stato segnalato anche al Mepa l'inadempienza attraverso call center che ha fornito un numero di ticket riferendo che il loro compito si limita a questo e sono demandate all'istituto successive azioni.

Si specifica che nella Guida alla Convenzione, nella sezione "Tempi di installazione standard", è specificato che [...le installazioni (anche ripartite) delle Apparecchiature dovranno avvenire nei seguenti termini essenziali: entro e non oltre 20 (venti) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine", per singoli ordinativi di fornitura, fino a 750 Apparecchiature...]

Si chiede a questo punto come è necessario procedere, è doveroso effettuare una messa in mora?

In caso di conclusione contratto, data la necessità urgente dell'istituto di usufruire del medesimo servizio di noleggio e che l'istituto si trova attualmente in stato di proroga già terminata con il precedente fornitore del servizio di noleggio fotocopiatrici come occorre procedere? E' possibile riaffidare l'incarico al precedente fornitore che è sempre stato ligio ai suoi doveri o è necessario effettuare un'altra ricerca di convenzioni attive in merito al servizio?

Grazie

## Risposta

Non è necessario procedure con una messa in mora in quanto, se il testo virgolettato è fedele a quello ufficiale, l'espressione "termine essenziale" utilizzata nella convenzione rende il superamento dell'anzidetto termine di 20 giorni causa di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art.1457 c.c. (questo, ovviamente, nell'ipotesi che il contratto sia già stato stipulato).

Se invece la Scuola voleva esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, avrebbe dovuto darne notizia al fornitore entro tre giorni. In mancanza, come è probabile, il contratto s'intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione. In questi termini, l'I.S. sembra oggi libera di procedere altrimenti, magari a seguito di comunicazione in tal senso al convenzionario inadempiente.

Per gestire l'emergenza, oggi, si deve innanzitutto guardare al valore del contratto: se, come è probabile, il valore complessivo resta al di sotto della soglia di euro 139.000 individuata dal D.L. 77/2021 quale soglia per l'affidamento diretto sino al 30 giugno 2023, allora si potrà procedere per affidamento diretto applicando il principio di rotazione e dunque escludendo l'uscente. Sostenere infatti che l'uscente non sia più tale in ragione della convenzione "fallita" appare rischioso.

Qualora, come suggerito dal Quaderno n. 1 e dalle Linee Guida ANAC n. 4, non si intenda procedere per affidamento diretto, la pubblicazione di una manifestazione di interesse consentirà di pretermettere legittimamente la rotazione e dunque accettare anche la candidatura dell'uscente. Ai sensi dell'art. 8 D.L. 76/2020 è tuttora vigente l'urgenza degli affidamenti, per cui si potranno ridurre a dieci i giorni per la manifestazione e, rispettivamente, per la comparazione delle offerte.

